

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1660}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMINO, ALBORGHETTI, ANGHINONI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BAMPO, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BORGHEZIO, BOSCO, BOSSI, CALDEROLI, CALZAVARA, CAPARINI, CAVALIERE, CE', CHIAPPORI, CHINCARINI, CIAPUSCI, PAOLO COLOMBO, COPERCINI, COVRE, DALLA ROSA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAUSTINELLI, FONGARO, FONTAN, FONTANINI, FORMENTI, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GIANCARLO GIORGETTI, GNAGA, GRUGNETTI, LEMBO, MARONI, MARTINELLI, MICHIELON, MOLGORA, PAGLIARINI, PAROLO, PIROVANO, PITTINO, PIVETTI, RIZZI, RODEGHIERO, ROSCIA, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, SIGNORINI, STEFANI, STUCCHI, TERZI, VASCON

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

Presentata il 26 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione consente al Governo di emanare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari ai sensi dell'articolo 77. Il ricorso alla cosiddetta decretazione d'urgenza si è notevolmente intensificato negli ultimi anni presentando elementi di evidente violazione del dettato costituzionale stesso. L'aspetto più censurabile è rappresentato dalla formulazione di testi estremamente complessi, di contenuto eterogeneo sulle più disparate materie senza che effet-

tivamente ricorrano interamente i requisiti previsti della necessità e dell'urgenza. Da circa un decennio il Parlamento si trova a discutere, in via continuativa, un'imponente mole di disegni di legge di conversione di decreti-legge, che sconvolgono di fatto i rapporti tra organi fondamentali della Repubblica. Sebbene la XIII legislatura abbia appena iniziato il suo corso, già pendono sui lavori delle Camere novantaquattro decreti-legge il cui *iter* parlamentare costringerà ai margini l'attività legislativa e l'ini-

ziativa parlamentare. Tutto ciò inoltre determina uno spostamento della naturale sede di mediazione degli interessi presenti nella società, soprattutto quando vengono redatti decreti legge *omnibus* sui quali il Governo pone la questione di fiducia. In questo caso le *lobbies*, i gruppi di pressione, le associazioni di categoria sono portati ad esercitare la loro influenza diretta nei Gabinetti ministeriali, nelle segreterie pratiche e non in Parlamento dove tali processi dovrebbero godere di maggiore trasparenza.

Tutti i recenti Governi, benché avessero manifestato solennemente la volontà di ridurre l'utilizzazione dei decreti-legge, hanno finito per implementarne l'abuso con conseguenze ormai irrefrenabili.

Un decongestionamento dei lavori parlamentari inerenti al percorso di conversione può riguardare una diversa formulazione dei regolamenti interni di Camera e Senato, ma il problema principale sussisterebbe comunque e la prospettazione di una modifica del dettato costituzionale è l'unica alternativa capace di porvi rimedio.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — In casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge.

Il Governo, il giorno stesso, presenta il decreto-legge alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti-legge contengono misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo. Essi non possono introdurre disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti-legge perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti-legge non convertiti non possono essere reiterati, né il Governo può emanare decreti che ne riproducano sostanzialmente il contenuto se non siano trascorsi centottanta giorni dalla reiezione o dalla scadenza del termine per la conversione.

I regolamenti parlamentari stabiliscono idonee procedure affinché le Camere possano comunque deliberare sulla conversione o sulla reiezione del decreto-legge entro il termine di cui al quarto comma ».

